Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 20 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *gennaio* 1941-XIX, *registro n.* 1 *Guerra, foglio n.* 147.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O. M. S.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ghersini Luigi di Giuseppe e di Luigia Angelini, da Pisino (Pola), sottotenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere ». — Comandante di compagnia mitraglieri di conosciuto, indubbio valore si offriva volontario, in un momento di particolare difficoltà nel combattimento, per eseguire un audace colpo di mano su munitissimo caposaldo nemico, che ostacolava fortemente la avanzata del battaglione. Trascinando col proprio esempio i suoi uomini, raggiungeva, primo del proprio reparto, la posizione avversaria conquistandola dopo aspra, violenta lotta a bombe a mano. — Fronte di Catalogna, 17 gennaio 1939.

Lazazzera Rocco di Luigi e fu Caramia Anna, da Calatafimi (Trapani), capitano CC. RR. C. T. V. — Alla testa di una pattuglia di audaci, di notte, approfittando della vegetazione, penetrando per oltre un chilometro nella linea nemica, riusciva ad appostarsi sotto un capo saldo avversario, rimanendovi per alcune ore in vigile attesa. Al segnale di attacco piombava sull'avversario, annientandolo a colpi di bombe a mano. Fatto segno a violento fuoco nemico lo controbatteva con le armi conquistate, manteneva l'occupazione e rendeva così possibile alla colonna attaccante di raggiungere rapidamente e con poche perdite gli obiettivi assegnati. — Burguillos, 27 marzo 1939-XVII.

Soddu Gavino di Ubaldo e di Giovanna Tarabiono, da Novi Ligure (Alessandria), tenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere ». — Già distintosi in precedenti azioni per entusiasmo e coraggio, spinto sino alla temerarietà, in un combattimento per la conquista di importante posizione, incurante della continua e fortissima reazione avversaria, che gli causava perdite, si portava in numerose posizioni scoperte e battute, per meglio accompagnare l'azione dei fanti. Trascinando con l'esempio i suoi uomini e dando prova di profondo sentimento militare e forte spirito aggressivo, cooperava validamente alla conquista degli obiettivi. — Casteldans, 2, 3, 4 gennaio 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bruno Mariano di Alfredo e di Marresi Adele, da Roma, sottotenente di complemento battaglione mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata per la protezione di una nostra colonna avanzata, respingeva l'impeto nemico, dando prova costante di coraggio, abnegazione e alto sentimento del dovere. — Aspa, 2, 3, 4 gennaio 1939.

Ghersini Luigi di Giuseppe e di Angellici Luigia, da Pisino (Istria), sottotenente complemento battaglione mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata, per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto del nemico, dando prova costante di coraggio, abnegazione ed alto sentimento del dovere. — Aspa, 2, 3, 4 gennaio 1939-XVII.

Formato Vincenzo di Saverio e di Borino Orsola, da Maddaloni (Napoli), sottotenente complemento battaglione mortai divisione « Littorio ». — Alla testa del suo plotone attaccava una forte e munita posizione nemica. Fatto segno a violenta reazione persisteva fino alla completa conquista del caposaldo contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. — Santa Coloma de Queralt, 17, 18 gennaio 1939-XVII.

Piazza Raul di Carlo e di Remedi Isolina, da Ancona, sottotenente complemento mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi, in posizione particolarmente delicata per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto nemico, dando costante prova di coraggio, abnegazione ed alto sentimento del dovere. — Aspa, 2, 3, 4 gennaio 1939-XVII.

Sassetti Carlo di Felice e di Soro Erminia, da Valenza (Alessandria), tenente di complemento mitraglieri divisione « Frecce Nere ». — Durante tre giorni consecutivi in posizione particolarmente delicata, per la protezione di una nostra colonna avanzante, respingeva l'impeto nemico, dando costante prova di coraggio, abnegazione ed alto sentimento del dovere. — Aspa, 2, 3, 4 gennaio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Bonesi Giancarlo fu Carlo Alberto e fu Bavieri Elena, da Bologna, sottotenente di complemento 1° reggimento artiglieria d'assalto. — Sotto comandante di batteria di provata capacità, nella battaglia di Catalogna, si prodigava senza posa, primo fra i primi per slancio, abnegazione ed entusiasmo. Durante un violento tiro di controbatteria nemica, sprezzante del pericolo animava e rincuorava i propri dipendenti e benchè contuso da uno scoppio di granata, continuava a dare esempio di elevato attaccamento al proprio dovere. — Fronte di Catalogna, 25 dicembre 1938-XVII.

Sono revocate e considerate come non avvenute le concessioni di medaglia di bronzo e d'argento al valor militare, fatte rispettivamente con Regio decreto 15 febbraio e 7 marzo 1940-XVIII, a favore di *Ghersini Luigi* di Giuseppe e di Luigia Angelini, da Pisino (Pola), sottotenente battaglione mitraglieri « Frecce Nere », perchè per lo stesso fatto d'arme gli è conferita una sola medaglia d'argento col presente decreto.

(778)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX, n. 2039.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 28 febbraio 1929-VII, n. 302, concernente l'Azienda zootecnica ravennate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1929-VII, n. 302, che fonda l'Azienda zootecnica ravennate;

Considerato che in seguito alla soppressione delle Cattedre ambulanti di agricoltura ed alla istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, disposta con legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, si rende necessario modificare la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda zootecnica ravennate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 4 del R. decreto 28 febbraio 1929-VII, n. 302, concernente l'Azienda zootecnica ravennate è così modificato:

« L'Azienda zootecnica ravennate è retta da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;

c) un rappresentante del comune di Ravenna;

d) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori di Ravenna;

e) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura di Ravenna;

f) un rappresentante del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura da scegliersi fra gli allevatori locali;

g) l'ispettore agrario compartimentale di Bologna;

h) il veterinario provinciale;

i) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il vicepresidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX, n. 120.
Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, recante modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* annessa al testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, modificata dal R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, è sostituita dalla tabella *A*, annessa al presente decreto, vistata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

L'incarico di segretario generale è conferito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale ad un avvocato dello Stato, di grado 4° o 5°.

Art. 3.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, possono essere destinati, per incarichi speciali, presso Amministrazioni dello Stato o presso le Amministrazioni e gli Enti pubblici di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, e collocati temporaneamente fuori ruolo, avvocati dello Stato di grado non superiore al 5°, i quali vi consentano. Qualora speciali ragioni di servizio lo richiedano possono essere eccezionalmente conservati fuori ruolo avvocati dello Stato che, mentre si trovano in tale posizione, conseguano la promozione al grado 4°.

Per il collocamento fuori ruolo si osservano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e l'art. 17 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898. Al cessare dell'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo anche in soprannumero.

I soprannumeri, che per effetto della presente disposizione si siano formati, sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di tre.

Art. 4.

Nel concorso per la nomina a sostituto avvocato dello Stato di seconda classe la classificazione dei concorrenti è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La stessa norma si applica nel concorso per la nomina ad aggiunto di procura.

Art. 5.

Le promozioni nel ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono regolate dalle seguenti disposizioni:

Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto una anzianità utile di tre anni, calcolando in aumento al servizio prestato nel grado di aggiunto di procura di seconda classe, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura oppure la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Gli aggiunti di procura di prima classe sono promossi al grado di procuratore di terza classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

I posti di procuratore di seconda classe sono conferiti per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità. Sono ammessi all'esame di merito distinto ed a quello di idoneità i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura di prima classe, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei od otto anni di effettivo servizio nel ruolo di procura, restando esclusa la valutazione del periodo di pratica forense o di servizio prestato in altri ruoli.

I posti di procuratore di prima classe sono conferiti ai procuratori di seconda classe con almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado, per una metà secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, e per l'altra metà a scelta.

Art. 6.

Gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe sono regolati, in quanto non sia diversamente disposto nel presente provvedimento, dall'art. 52 del regolamento sull'Avvocatura dello Stato approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, modificato dall'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854.

La valutazione complessiva, tanto degli esami di merito distinto, quanto di quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Sono vincitori del concorso per merito distinto i candidati che hanno riportato la media di otto decimi nelle prove scritte — con non meno di sette decimi in ciascuna di esse — ed almeno otto decimi nella prova orale e che, in base alla votazione complessiva, si classificano utilmente in relazione al numero dei posti per i quali è stato bandito il concorso per merito distinto.

I vincitori di questo concorso hanno precedenza su quelli da promuovere a seguito dell'esame di idoneità.

Art. 8.

L'esame di idoneità si considera superato dai candidati che hanno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte — con non meno di sei decimi in ciascuna di esse — ed almeno sette decimi nella prova orale.

Coloro che abbiano partecipato al concorso per merito distinto e non siano riusciti vincitori, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.

Agli effetti dell'eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in media nelle prove scritte e sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti approvati nell'esame di idoneità e quelli che riportarono nell'esame di concorso per merito distinto i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, sono collocati in unica graduatoria, risultante dalla somma dei punti della valutazione complessiva e del coefficiente espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di servizio nel ruolo di procura.

Art. 9.

Il posto di assistente per la vigilanza è conferito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sulla proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione permanente del personale, mediante scelta tra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime della Commissione del personale, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Art. 10.

Nella prima attuazione della tabella *A* allegata al presente decreto possono essere conferiti nel grado di procuratore di seconda classe i posti disponibili nel grado di procuratore di prima classe.

I posti da assegnare nella prima attuazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado di procuratore di seconda classe saranno conferiti:

a) per un terzo ai funzionari del ruolo di procura con almeno otto anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo, i quali nell'esame di concorso per procuratore di seconda classe, espletato in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1854, abbiano conseguito la votazione richiesta per riuscire vincitori del concorso di merito distinto e che non hanno conseguito la promozione perchè classificati oltre i posti messi a concorso;

b) per un altro terzo mediante esame di idoneità fra i procuratori di terza classe, che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nel ruolo di procura, restando esclusa la valutazione del periodo di pratica forense o di servizio prestato in altri ruoli;

c) per il rimanente terzo, in base a graduatoria di merito tra i procuratori di terza classe e gli aggiunti di procura di prima classe, che appartengano al ruolo di procura da data anteriore al 30 novembre 1926-V, o che alla data medesima abbiano appartenuto al ruolo della Magistratura dal quale siano poi passati nel ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, oppure, limitatamente agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione dal 28 ottobre 1922, che si siano trovati al 30 novembre 1926-V in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti al gruppi *A* o *B*, ovvero quali impiegati non di ruolo, ed abbiano inoltre compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, otto anni di effettivo servizio complessivo ai gradi 9°, 10° ed 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I funzionari di cui alla lettera *a*) hanno la precedenza su quelli di cui alle lettere *b*) e *c*).

I candidati che superino gli esami di idoneità sono collocati nella graduatoria, risultante dalla somma dei punti della valutazione complessiva e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di servizio nel ruolo di procura; e poscia sono compresi nella graduatoria di merito di cui alla lettera *c*), intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in quest'ultima graduatoria, con precedenza per l'idoneo, salvo il migliore collocamento che a questo spetti in dipendenza del posto occupato nella gradutoria di cui alla lettera *c*).

I posti non coperti dai funzionari di cui alle lettere *a*) e *b*) non possono essere conferiti in base alla lettera *c*).

Quando l'applicazione del presente articolo non ricorra più, per mancanza o per impromovibilità dei funzionari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c*), sono osservate per le promozioni tutte le norme degli articoli 5 a 8.

Art. 11.

L'impiegato che, in dipendenza della riduzione di un posto nel grado di archivista, effettuata in corrispondenza della istituzione del posto di assistente per la vigilanza, venga a trovarsi in eccedenza rispetto ai posti di ruolo, è conservato in soprannumero salvo riassorbimento con la prima vacanza che si verificherà dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 41. — MANCINI

AVVOCATI DELLO STATO

(*Gruppo* A)

Grado		N. dei posti
2°	Avvocato generale dello Stato	1
3°	Vice avvocato generale dello Stato	1
4°	Sostituti avvocati generali dello Stato	20
4°	Avvocati distrettuali dello Stato	17
5°	Vice avvocati dello Stato	64
6°	Sostituti avvocati dello Stato di 1ª classe	42
7°	Sostituti avvocati dello Stato di 2ª classe	44
		189

PROCURATORI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

(*Gruppo* A)

Grado		N. dei posti
7°	Procuratori di 1ª classe	8
8°	Procuratori di 2ª classe	10
9°	Procuratori di 3ª classe	15
10°	Aggiunti di procura di 1ª classe	25
11°	Aggiunti di procura di 2ª classe	
		58

PERSONALE D'ORDINE

(*Gruppo* C)

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	21
10°	Assistente per la vigilanza	1
11°	Archivisti	31
12°	Applicati	57
13°	Alunni d'ordine	13
		130

PERSONALE SUBALTERNO

	N. dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	2
Agenti tecnici	3
Commessi e uscieri capi	29
Uscieri	30
Inservienti	18
	83

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tressanti » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 gennaio 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tressanti », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cerignola in testa alla ditta Berlingieri barone Alfredo-Pompilio fu Pietro e di Felice Antonio Bianca di Franco coniugi usufruttuari, e figlia Marcella proprietaria alla partita 7633, foglio di mappa 9, particelle 8/*a*, 9, 10, 11, 12, 13; foglio di mappa 10, particelle 4/*a*, 5, 6, 7, 9, 10; foglio di mappa 11, particelle 15, 16, 17, 18, 19; per la superficie complessiva di Ha. 615.08.06 e l'imponibile di L. 28.617,95.

La proprietà confina: a nord, col canale Carapelletto; ad est ed a sud, con terreni barone Berlingieri Arturo; ad ovest, col torrente Carapelle;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 1° febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tressanti » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.200.000 (un milione duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 183. — D'ELIA

(965)

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoscafo « M. 26 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoscafo « M. 26 » di stazza lorda tonn. 9,5, di proprietà del Ministero dell'interno, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, dalle ore 17 del 13 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 121.

(936)

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile, da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Giorgio* di stazza lorda tonn. 214,10, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Russo Gaspare con sede a Trapani: dalle ore 9 del 10 dicembre 1940.

Motoveliero *Argentario* di stazza lorda tonn. 131,79, inscritto al Compartimento marittimo di Pola, degli armatori Glussich Matteo & C. con sede a S. Maria d'Albona (Istria): dalle ore 18 del 17 dicembre 1940.

Motoveliero *Annibale Bosco* di stazza lorda tonn. 226,85, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Bosco Alberto fu Annibale con sede a Roma: dalle ore 12 del 15 dicembre 1940.

Motoveliero *Frieda* di stazza lorda tonn. 245.96, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatrice Soc. An. Lucchese Olii Vini (SALOV) con sede a Lucca: dalle ore 12 del 28 dicembre 1940.

Motoveliero *Carolina* di stazza lorda tonn. 226,65, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Landi Carlo fu Antonio con sede a Savona: dalle ore 8 del 2 gennaio 1941.

Motoveliero *Pietro T.* di stazza lorda tonn. 111,31, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Parziale Pasquale con sede a Procida: dalle ore 12 del 9 gennaio 1941.

Motoveliero *Andrea* di stazza lorda tonn. 127,09, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Aiello Alessandro con sede a Catania: dalle ore 12 del 7 gennaio 1941.

Motoveliero *Eraldo* di stazza lorda tonn. 106, inscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore Midolo Giuseppe con sede a Siracusa: dalle ore 12 del 5 gennaio 1941.

Motoveliero *Antonio P.* di stazza lorda tonn. 173,10, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Martinelli Frieda con sede a Viareggio: dalle ore 12 del 7 gennaio 1941.

Motoveliero *Aurora* di stazza lorda tonn. 130,61, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Pieroni Giovanna con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 10 del 10 gennaio 1941.

Motoveliero *Elena* di stazza lorda tonn. 243, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Forzinetti Giovanni Battista con sede a Palermo: dalle ore 8 del 15 gennaio 1941.

Motoveliero *Tugnin F.* di stazza lorda tonn. 424,81, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Fratelli Frassinetti - Società Imprese Marittime con sede a Genova-Sampierdarena: dalle ore 8 del 10 gennaio 1941.

Rimorchiatore *Corsaro* di stazza lorda tonn. 44,78, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Spangher Ernesto con sede a Trieste: dalle ore 10 del 28 dicembre 1940.

Rimorchiatore *Vulcano* di stazza lorda tonn. 77,69, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Savarese Antonio fu Luigi con sede a Vico Equense: dalle ore 12 del 13 gennaio 1941.

Rimorchiatore *Ausonia* di stazza lorda tonn. 107,83, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 12 del 13 gennaio 1941.

Piropeschereccio *Germanello* di stazza lorda tonn. 98,09, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Montano Mario fu Tommaso con sede a Livorno: dalle ore 8 dell'11 gennaio 1941.

Pirocisterna *Mirabella del Parco* di stazza lorda tonnellate 140,35, inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatore Tagliabue Angelo con sede a Monza: dalle ore 10 del 22 dicembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 422.

(931)

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.
Modificazioni al R. decreto 5 dicembre 1940-XIX relativo alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 25, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 5 dicembre 1940 relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motoveliero *Immacolata Terza* alle parole: « dell'armatore Domenico Paone fu Erasmo con sede a Formia », sono aggiunte le altre: « e dall'11 gennaio 1941 dell'armatore Erasmo Paone fu Francesco con sede a Formia »;

b) nella parte relativa al motoveliero *Derna* alle parole: « degli armatori Pecci Alfredo e Balena Adelio con sede a Rimini », sono sostituite le altre: « dell'armatore Pecci Alfredo con sede a Rimini ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 424.

(935)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.
Riconoscimento ai sigg. Paracchini Angelo e Barbieri Giuseppe del diritto esclusivo di pesca su una zona del fiume Ticino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Novara n. 26077/III in data 21 dicembre 1938-XVIII con il quale fu riconosciuto a favore del sig. Paracchini Angelo fu Pietro e della signora Pezzana Caterina vedova Barbieri Luigi, per conto del figlio Giuseppe, il possesso del diritto esclusivo di pesca in promiscuo su una zona del fiume Ticino, limitatamente alla parte ricadente nel territorio della provincia di Novara e situata in comune di Castelletto sopra Ticino in località Molino Nuovo di Dorbiè;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca predetto il sig. Paracchini Angelo fu Pietro e il sig. Barbieri Giuseppe, rappresentato dalla madre Pezzana Caterina;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 1940-XIX;

Decreta:

A conferma del decreto sopra richiamato n. 26077/III in data 21 dicembre 1938-XVII del prefetto di Novara, è riconosciuto a favore del sig. Paracchini Angelo fu Pietro e del sig. Barbieri Giuseppe, rappresentato dalla madre Pezzana Caterina, il diritto esclusivo di pesca in promiscuo su una zona del fiume Ticino, limitatamente alla parte ricadente nel territorio della provincia di Novara e situata in comune di Castelletto sopra Ticino, in località Molino Nuovo di Dorbiè, e coi seguenti confini: a levante, parte dell'alveo del fiume Ticino ricadente nel territorio della provincia di Varese; a mezzodì, diritto esclusivo di pesca appartenente a Sibilia Battista mediante linea normale all'asse del fiume e passante per un sasso contrassegnato, esistente sulla sponda destra del fiume, località Vernone Superiore, detto « Sasso Picchiato »; a ponente, la sponda destra del fiume in territorio del comune di Castelletto Ticino in località detta « Molino Nuovo di Dorbiè » esclusa la zona soggetta a diritto esclusivo di pesca spettante alla contessa Visconti Perone; a tramontana, prima con la zona sulla quale esiste il diritto esclusivo di pesca della contessa Visconti Perone, quindi con la zona sulla quale esiste il diritto esclusivo di pesca del comune di Castelletto sopra Ticino, mediante linea normale all'asse del fiume e passante per la Cappelletta esistente in sponda sinistra del fiume, lungo la strada Sesto Calende-Cola Secca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(994)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1941-XIX.

Riconoscimento al comune di Candia Canavese del diritto esclusivo di pesca nel lago di Candia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Aosta 24 agosto 1933-XI, n. 13582, col quale fu riconosciuto a favore del comune di Candia Canavese il diritto esclusivo di pesca nella acque del lago di Candia;
Ritenuto che la domanda presentata dal citato Comune il 30 dicembre 1923 può considerarsi tempestiva in quanto intervenuta prima del definito riconoscimento della demanialità del lago di Candia da parte del Tribunale delle acque;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il Comune predetto si trova attualmente nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 10 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Aosta 24 agosto 1933-XI, n. 13582, è riconosciuto a favore del comune di Candia Canavese il possesso del diritto esclusivo di pesca, con carattere di uso civico, nel lago di Candia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(966)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1941-XIX.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca nei torrenti Avigna e Talvera vantato dal comune di S. Genesio Atesino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano 26 maggio 1930-VIII col quale fu riconosciuto a favore del comune di S. Genesio Atesino il possesso del diritto esclusivo di pesca nei torrenti Avigna e Talvera;
Considerato che il Comune predetto non è riuscito a dare la prova del legittimo acquisto del possesso del sopra citato diritto esclusivo di pesca;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 10 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

E' annullato il sopra richiamato decreto del prefetto di Bolzano in data 26 maggio 1930-VIII e di conseguenza il diritto esclusivo di pesca nei torrenti Avigna e Talvera vantato dal comune di S. Genesio Atesino è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1940-XIX.

Nomina di un membro effettivo del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che ha istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione;
Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, che ha esteso la competenza di detto Collegio anche

agli effetti della imposta ordinaria sul patrimonio e l'articolo 1 della legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 242, che l'ha estesa agli effetti dell'imposta sul capitale delle società estere;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, numero 108148, col quale furono nominati i membri del Collegio stesso;

Ritenuto che in seguito a morte del comm. rag. Giuseppe Cotticelli, ispettore superiore del Tesoro, nominato membro del Collegio peritale su designazione della Direzione generale del tesoro, si deve provvedere alla sua sostituzione in persona di altro funzionario della stessa Direzione generale del tesoro, la quale ha designato a tale carica il cav. uff. dottor rag. Cesare Gra, ispettore superiore del Tesoro;

Decreta:

Il cav. dott. rag. Cesare Gra è nominato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio peritale istituito in Roma per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, agli effetti della imposta di negoziazione, della imposta ordinaria sul patrimonio e dell'imposta sul capitale delle società estere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(996)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1940-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti l'art. 8 del R. decreto 15 dicembre 1938-XVII, numero 1975, sulla imposta di negoziazione, e l'art. 23, 1° comma del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, coi quali fu rispettivamente stabilito che i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori dovessero agli effetti della valutazione dei titoli delle società per azioni essere integrati da un rappresentante dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e da un rappresentante della Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al 7°;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, n. 107991, 10 agosto 1939-XVII, n. 11026, e 10 gennaio 1940-XVIII, n. 117654, coi quali furono nominati i rappresentanti di ciascuna delle due Amministrazioni;

Ritenuto che per esigenze di servizio devesi provvedere alla sostituzione del rappresentante della Amministrazione delle imposte dirette presso il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna;

Decreta:

L'ispettore provinciale delle imposte dirette cav. Salvatore Caruso cessa di far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna, ed in sua vece è nominato rappresentante della Amministrazione presso lo stesso Comitato l'ispettore provinciale delle imposte dirette cav. Vincenzo Poma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(997)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1941-XIX.
Autorizzazione alla Società anonima fiduciaria finanziaria italiana, con sede a Milano, all'esercizio della propria attività.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;

Vista la domanda presentata il 12 ottobre 1940-XVIII della Società anonima fiduciaria finanziaria italiana, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima fiduciaria finanziaria italiana, con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
Putzolu

(970)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1941-XIX.
Nomina di un membro del Collegio peritale istituito in Roma, per la risoluzione delle controversie sulla valutazione di titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che ha istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli agli effetti della imposta di negoziazione;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, e l'art. 2 della legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 242, coi quali la competenza del detto Collegio è estesa rispettivamente anche agli effetti della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta in surrogazione sul capitale delle Società straniere operanti nel Regno, di cui al titolo II della legge 30 dicembre 1923, n. 3280;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, n. 108148, e 7 novembre 1939-XVIII, n. 115757, coi quali furono nominati i membri per la costituzione e l'integrazione del Collegio stesso;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1940-XVIII, n. 1101, col quale fu nominato membro del Collegio il Consigliere nazionale comm. Giuseppe Cerutti quale esperto designato dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione;

Ritenuto che in seguito a volontaria dimissione dello stesso Consigliere nazionale comm. Giuseppe Cerutti deve provvedersi alla sua sostituzione con altro esperto;

Vista la proposta della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione che propone a tale effetto la nomina del rag. Mario Bello;

Decreta:

Il rag. Mario Bello, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, è nominato quale esperto a far parte, con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, del Collegio peritale istituito in Roma per la risoluzione delle controversie di valutazione agli effetti della imposta di negoziazione, della imposta ordinaria sul patrimonio, e della imposta in surrogazione sul capitale delle società straniere operanti nel Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(995)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Fabbrica Italiana Tubi F.I.T., con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 20 luglio 1940, col quale la Società Fabbrica Italiana Tubi F.I.T., con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Visto l'aumento di capitale effettuato dalla Società e sottoscritto dai soli azionisti italiani;

Considerato che per effetto di tale aumento di capitale la maggioranza azionaria risulta in possesso di cittadini italiani, e che gli organi amministrativi sociali sono composti esclusivamente da cittadini italiani;

Constatato che la Società ha regolarmente adempiute le condizioni, alle quali era stata subordinata la concessione dell'autorizzazione per il suddetto aumento di capitale;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto 20 luglio 1940, col quale fu sottoposta a sequestro la Società Fabbrica Italiana Tubi F.I.T., con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *p. Il Ministro per le corporazioni* Amicucci

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima Immobiliare Industriale Bergamasca per l'esercizio dei Magazzini generali di Bergamo e delle succursali di Caravaggio e Romano Lombardo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1928-VI, col quale la Società anonima Immobiliare Industriale Bergamasca con sede in Bergamo, venne autorizzata all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, col quale la predetta Società Immobiliare Industriale Bergamasca venne autorizzata a gestire rispettivamente in Caravaggio e Romano Lombardo, due succursali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Considerato che la Società anonima Immobiliare Industriale Bergamasca non ha più fin dal novembre 1936-XIV la gestione diretta dei Magazzini generali principali e succursali succitati, e che, in data 27 dicembre 1940-XIX detta Società ha denunciato al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo la cessazione dall'esercizio, sia direttamente, sia a mezzo di mandatario, dei Magazzini principali di Bergamo, e che, con precedente comunicazione in data 5 giugno 1940-XVIII, la predetta Società ebbe a far presente al Consiglio medesimo che i Magazzini succursali di Caravaggio e di Romano Lombardo avevano cessato d'essere utilizzati pel deposito e la conservazione di merci e di derrate in regime di Magazzini generali;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa con precedente decreto Ministeriale 25 febbraio 1928-VI alla Società anonima Immobiliare Industriale Bergamasca, per l'esercizio di Magazzini generali in Bergamo.

E' del pari revocata l'autorizzazione, concessa alla medesima Società, con decreto Ministeriale 4 luglio 1938-XVI, per l'esercizio, in regime di Magazzini generali, delle due succursali di Caravaggio e di Romano Lombardo.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1941-XIX

(973) *p. Il Ministro*: Amicucci

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1941-XIX.

Norme di applicazione del R. decreto 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646, sul trattamento, in Libia, degli impiegati privati richiamati alle armi.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Vista la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, relativa al trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti gli articoli 2 e 6 del R. decreto 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646, relativo alla estensione alla Libia della legge predetta;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire in Libia per i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e delle professioni ed arti un sistema diverso da quello previsto dalla legge anzidetta per la corresponsione del trattamento dovuto ai lavoratori aventi diritto e per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;

Riconosciuta, inoltre, la necessità di stabilire la misura del contributo da corrispondere per il trattamento predetto;

Sentiti il Governo della Libia e il Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653 e dell'art. 2 del R. decreto 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646, i datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione, dei professionisti ed artisti sono tenuti dal 1° luglio 1940-XVIII a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, un contributo nella misura di L. 2 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai lavoratori, aventi la qualifica di impiegati a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, o ai quali sia assicurato per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano con tale qualifica o trattamento attività retribuita presso gli enti stessi.

Art. 2.

Per ottenere il trattamento previsto per gli impiegati privati dalla legge e dal decreto citati nel precedente articolo, in caso di richiamo alle armi, i lavoratori che all'atto del richiamo erano occupati in Libia alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e dei professionisti e artisti e di enti cooperativi, anche di fatto di natura industriale, commerciale ed agricolo, debbono farne domanda alla sede provinciale dell'I.N.F.P.S. e presentare i seguenti documenti:

1) un certificato dell'autorità militare o del podestà attestante il richiamo e il grado rivestito;

2) un certificato del datore di lavoro, da rilasciarsi su apposito modulo stabilito dall'Istituto predetto, dal quale risulti la qualifica nonchè la retribuzione del richiedente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653 e dell'art. 4 del R. decreto 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646;

3) la tessera per le assicurazioni sociali, ove il richiedente vi sia soggetto;

4) una apposita dichiarazione del richiedente ove sia inscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive od integrative della assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia;

5) lo stato di famiglia, in quanto il richiedente abbia diritto sotto le armi all'aggiunta di famiglia e alla indennità caro viveri;

6) l'eventuale delega ad altra persona per la riscossione delle indennità mediante dichiarazione autenticata dall'autorità militare o in altri modi consentiti dalla legge.

Nel caso che il lavoratore prestasse all'atto del richiamo la propria attività presso più datori di lavoro, il certificato di cui al n. 2 del comma precedente deve essere da lui presentato per tutti i datori di lavoro presso i quali esercitava la sua attività principale e quelle complementari.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede direttamente, per conto della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, al pagamento ai lavoratori, di cui all'art. 1 o alle persone da essi delegate, della somma mensile loro spettante a titolo di indennità.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede inoltre per ciascun lavoratore a trattenere sulle indennità l'imposta di R. M. in quanto dovuta e a versare il relativo importo all'Erario nonchè a tenere al corrente la posizione del lavoratore stesso nei riguardi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e a corrispondere i contributi per altre forme di previdenza integrative o sostitutive dell'assicurazione predetta e a versare alla gestione competente i contributi per gli assegni familiari.

Art. 4.

I lavoratori di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare ogni tre mesi sino alla fine del richiamo alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un certificato dell'autorità militare oppure del podestà comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.

Art. 5.

I datori di lavoro della Libia debbono provvedere al pagamento alla sede provinciale dell'I.N.F.P.S. del contributo dovuto a norma degli articoli 3 e 4 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653 e dell'art. 2 del R. decreto 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646, alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, a periodi mensili posticipati.

Il pagamento viene eseguito mediante il versamento della somma in apposito conto corrente postale entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce per il datore di lavoro la prova liberatoria degli obblighi cui è tenuto.

Art. 6.

I datori di lavoro e gli enti cooperativi, di cui all'art. 2, sono obbligati ad inviare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, su un apposito modulo stabilito dall'Istituto predetto, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, un elenco da cui risultino nominativamente indicati i lavoratori in servizio rispettivamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, aventi qualifica impiegatizia o trattamento equivalente a norma dell'art. 2 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, con la indicazione per ciascuno di essi della retribuzione mensile. Per la prima applicazione della presente norma, è stabilito il termine del 31 marzo 1941-XIX.

Tale obbligo resta sospeso per il periodo in cui sia eventualmente sospeso quello del pagamento del contributo di cui all'art. 4 del presente decreto.

I lavoratori e i datori di lavoro, di cui all'art. 2, sono tenuti a informare la sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale rispettivamente della fine del richiamo e della riassunzione in servizio dei lavoratori stessi.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TERUZZI

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.
Conferimento al gr. uff. dott. Ettore Frattari, dell'incarico di commissario ministeriale per gli ammassi dei cereali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, sulla disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Ritenuta l'opportunità di affidare a persona particolarmente esperta l'acceleramento delle operazioni di ammasso obbligatorio dei cereali e conseguentemente il coordinamento ed il controllo delle Organizzazioni sindacali ed economiche dell'agricoltura, cui spetta di gestire gli ammassi stessi e di vigilare per l'osservanza da parte dei conferenti delle relative disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

Al gr. uff. dott. Ettore Frattari, nella sua qualità di direttore generale della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, è conferito l'incarico di commissario ministeriale per l'acceleramento delle operazioni di ammasso obbligatorio dei cereali e conseguentemente il coordinamento e il controllo delle Organizzazioni sindacali ed economiche dell'agricoltura, cui spetta di gestire gli ammassi stessi e di vigilare per l'osservanza da parte dei conferenti delle relative disposizioni di legge.

Art. 2.

Il predetto commissario, per l'espletamento dei suoi compiti ha facoltà di avvalersi delle Organizzazioni sindacali e di tutti gli Enti economici la cui attività comunque si esplichi nel campo degli ammassi obbligatori dei cereali.

Art. 3.

Il commissario stesso propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti quei provvedimenti, anche di carattere straordinario, che si rendessero necessari per il migliore raggiungimento dei fini degli ammassi.
Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1003)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 46, concernente la convenzione modificativa di quelle in data 19 novembre 1925-IV e 27 agosto 1930-VIII, stipulate con la Società anonima «Navigazione Toscana» per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *B* (Arcipelago Toscano) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1941-XIX, n. 43, all'art. 1, secondo comma, penultima linea, ove è detto: «... prezzo base di L. 350 la tonnellata, ...» ecc., deve leggersi: «... prezzo base di L. 360 la tonnellata, ...» ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Turchia concernente la proroga del Trattato di commercio e di navigazione

Il giorno 31 dicembre 1940 si è proceduto in Roma fra il Ministro italiano degli affari esteri e l'Ambasciatore di Turchia ad uno scambio di Note inteso a prolungare per un anno, dal 31 dicembre 1940, la validità del Trattato di commercio e navigazione italo-turco firmato in Roma il 29 dicembre 1936.
Lo scambio di Note è del seguente tenore:

Rome, le 31 décembre 1940.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord pour prolonger, pour la durée d'une année, à dater du 31 décembre 1940, le Traité de commerce et de navigation signé à Rome le 29 décembre 1936 dont la validité a expiré à la date précitée, par suite de l'échéance de l'accord de commerce et de paiement du 15 octobre 1938 et des Protocoles de la première session du Comité gouvernemental turco-italien, signés à Rome le 24 février 1940.
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

H. R. BAYDUR

Rome, le 31 décembre 1940.

Monsieur l'Ambassadeur,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:
«J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord pour prolonger, pour la durée d'un année, à dater du 31 décembre 1940, le Traité de commerce et de navigation signé à Rome le 29 décembre 1936 dont la validité a expiré à la date précitée, par suite de l'échéance de l'Accord de commerce et de paiement du 15 octobre 1938 et des Protocoles de la première session du Comité gouvernemental turco-italien, signés à Rome le 24 février 1940».
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

CIANO

(1000)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica

Nel R. decreto 16 ottobre 1940-XVIII, relativo alla «Istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVIII», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1941-XIX:

a) alla pagina 768, la data di registrazione alla Corte dei conti 28 gennaio 1940-XVIII, deve intendersi rettificata in 28 gennaio 1941-XIX;

b) alla pagina 770 - tabella *A* - numero d'ordine 48, alla nona finca, il trattino (-) deve intendersi sostituito col n. 1;

c) alla pagina 773 - tabella *C* - numeri d'ordine 5 e 10, quinta finca, in luogo di: «RR. DD. 25-3-31 e 31-8-33» deve leggersi, rispettivamente: «R. D. 25-6-31 e 28-9-33»;

d) alla pagina 775 - tabella *D* - sesta finca ed in corrispondenza ai numeri d'ordine 16, 17, 18, 19 in luogo di: 1 - 1 - 2 - 2 deve leggersi rispettivamente: 2 - 2 - 1 - 1.

(1016)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	302508	Chiesa Curaziale di Vezzano (V.T.) per la fondazione messe Giacomo Leonardi . . . . L.	10 —
Id.	303146	Beneficio primissariale Prudel in Susà (V.T.) . . . . . . »	10 —
Id.	547711	Fondo Cappellania Serafini di Preore (Trento) . . . . . »	25 —
Rendita 5 % (1935)	156853	Catalano Francesca fu Gaetano moglie di Falzone Santi Agostino fu Antonio, dom. a Gela (Caltanissetta), vincolato per dote . . . . »	105 —
Cons. 5 %	167827	Caracciolo Domenica fu Silvestro, moglie di Caracciolo Onofrio, dom. a Tropea (Catanzaro), vincolato per dote della titolare . »	115 —
Cons. 3,50 % (1906)	5170	Nosenzo Idalia di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Moncalvo (Alessandria) . . . . »	210 —
Id.	489425	Bonfiglio Luigia di Giovanni, moglie di Ciari Romolo, dom. a Casarza Ligure (Genova) . . . . »	35 —
Redimibile 3,50 %	324494 Solo per il certif. di propr.	Guarino Lucia e Vittorio-Emanuele fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre Vanzina Maria di Leone ved. di Guarino Alfredo, dom. a Napoli. Con usufrutto a favore di Vanzina Maria . . . . »	49 —
Id.	271036	Pasino Giuseppe di Pietro, dom. a Viù (Torino) . . . . »	4.270 —
Id.	450514 Solo per il certif. di usufr.	Di Nardo Fiorentina di Antonio, moglie di De Pascale Antonio, dom. in Avellino. Con usufrutto vitalizio a favore di Di Nardo Antonio . . . . »	115,50
Cons. 5 %	369261	Lima Pietra di Antonio, moglie di Ignoffo Giuseppe, dom. a Trabia (Palermo). Vincolato per dote . . . . »	125 —
Id.	533317 Solo per il certif. di propr.	Chiama Concetta fu Domenico, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Nama Vandersi Maria fu Giacinto, ved. di Chiama Isaia dom. a Capraia (Livorno) . . . . »	250 —
Cons. 5 % (P. C.)	33143	Poncino Luigi di Delfino . . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	352645 Solo per il certif. di propr.	Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Burzio Paolina fu Michele, nubile, domic. in Torino . . . . »	850 —
Rendita 5 % (1935)	104883 Solo per il certif. di propr.	Sampietro o Sanpietro Gaetano fu Ettore, minore, sotto la patria potestà della madre Facchetti Orsolina detta Lina di Emanuele, dom. in Roma, con usufrutto a favore di quest'ultima. »	2.485 —
Cons. 3,50 % (1906)	356365	Lasagna Zita fu Giovanni-Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Azzaretti Carolina di Bartolomeo, ved. di Lasagna Giovanni-Battista, dom. in Silvano d'Orba (Alessandria) . . . . »	157,50
Redimibile 5,50 % (1934)	194139 Solo per il certif. di propr.	Annaratone Teonilla fu Domenico, nubile, dom. a Valenza (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Ottone Cristina fu Antonio, ved. di Annaratone Domenico, dom. in Valenza (Alessandria) . . . . »	56 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

(93)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 marzo 1941-XIX - N. 60

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,54
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,80
Id. 3,50% (1902)	71,45
Id. 3,00% Lordo	51,025
Id. 5,00% (1935)	92,625
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,025
Id. Id. 5,00% (1936)	94,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,85
Buoni novennali 5% - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	96,20
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	95,975
Id. Id. 5% - Id. 1944	97,35
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 marzo 1941- XIX - N. 61

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,54
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,70
Id. 3,50% (1902)	71,45
Id. 3,00% Lordo	52,025
Id. 5,00% (1935)	92,525
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,875
Id. Id. 5,00% (1936)	94,32
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,90
Buoni novennali 5% - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	96,15
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	95,97
Id. Id. 5% - Id. 1944	97,225
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 9ª n. 127434 e n. 127693 di L. 383 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 20 ottobre e il 20 dicembre 1938, dall'Esattoria comunale de L'Aquila, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Isidori Gaetano fu Emidio, secondo l'art. 131 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Nazzareno De Angelis per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale de L'Aquila l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª n. 764080 di lire 84, rilasciata in data 29 ottobre 1940, dall'Esattoria comunale di Tornimparte, pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marrone Antonio fu Lorenzo, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Marrone Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale de L'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3ª n. 812561 dell'importo di lire 100, rilasciata il 31 dicembre 1937, dall'Esattoria di Alberona, pel versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Luisi Brigida fu Giu-

seppe, per l'art. 134 terreni del comune di Alberona, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Luisi Brigida fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali mod. I rilasciate dall'Esattoria di Polistena:

Serie 9ª n. 154823 del 16 dicembre 1939, prima rata, L. 66,75; Serie 9ª n. 154789 del 15 febbraio 1940, seconda rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791777 del 18 aprile 1940, terza rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791796 del 30 giugno 1940, quarta rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791811 del 24 agosto 1940, quinta rata, L. 66,65; Serie 8ª n. 791854 del 31 ottobre 1940, sesta rata, L. 66,65 per versamento in sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guido M. Catena e Terèsa fu Giuseppe e Cannatà Rosaria, usufr. per l'art. II terreni, comune di Polistena, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Guido Luigi fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, dei titoli del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 2ª n. 912437 di lire 100, rilasciata il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Guistello (Mantova), pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Basaglia Corinna fu Dante, secondo l'art. 30 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Basaglia Corinna fu Dante per il ritiro dei titoli definitivi pel Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3ª n. 807363 di lire 850, rilasciata il 4 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di S. Nicandro Garganico (Foggia), pel pagamento della prima e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mastrovalerio Francesco, Amelia, Tarquinio e Giovanni fu Vincenzo ed altri, secondo l'art. 364 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mastrovalerio Giovanni fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 9ª n. 49408 di lire 166,80, rilasciata il 31 ottobre 1939 dell'Esattoria comunale di Alanno (Pescara), pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Melis Giuseppe fu Carmine, secondo l'art. 13 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso De Melis Giuseppe fu Carmine per il ritiro dei titoli predetti.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pescara l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª n. 523800 di lire 35, rilasciata il 19 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucato Amedeo, Federico ed altri, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Morgano, con delega a Lucato Francesco fu Giovanni Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 1ª n. 536043 di lire 185, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Chiusa (Bolzano), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obexer Paolo di Paolo, secondo l'art. 77 del ruolo terreni del comune di Funes, con delega allo stesso Obexer Paolo di Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bolzano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti, e per essi della somma di cui all'ordinativo di pagamento emesso dall'Intendenza di finanza di Bolzano a titolo di rimborso di quota indebita dell'imposta straordinaria immobiliare.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 9ª n. 42148 dell'importo di lire 100, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Montaquila, per versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cerrone Lucia ed altri, per l'art. 6 terreni del comune di Montaquila (Campobasso), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Cerrone Felice fu Giacomantonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, dei titoli del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione). Avviso n. 95.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7ª n. 31167 di lire 600, rilasciata il 3 maggio 1940 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta, pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Culmone Stefano fu Angelo, secondo l'art. 6 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Culmone Stefano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione). Avviso n. 96.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª n. 960505 di lire 383, rilasciata il 10 febbraio 1938 dall'Esattoria di Isola della Scala, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Perini Giuseppe fu Francesco, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Trevenzuolo, con delega ad esso Perini Giuseppe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla competente Sezione di Regia tesoreria di Verona l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita, ai fini della consegna, a chi di diritto, dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 1ª n. 67370 di lire 135 e n. 67743 di lire 385, rilasciate il 18 marzo 1937 ed il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Alba, per il versamento della prima rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Degiorgis Teresa fu Secondo in Scanavino e dalla ditta Scanavino Stefano fu Giacomo, rispettivamente, secondo gli articoli 155 e 389 del ruolo terreni del comune di Neive, con delega a Scanavino Giacomo fu Stefano per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione). Avviso n. 98.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 9ª n. 849570 e n. 489721 e di serie 7ª n. 16620 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente l'11 agosto, il 21 ottobre e il 15 dicembre 1938 dalla Esattoria comunale di Borzonasca, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cassini Antonio fu Giuseppe, secondo l'art. 8 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Chiavari, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(844)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Andrea - Fonte Ducale »

Con decreto del Ministro per l'interno n. 698, in data 28 febbraio 1941, si autorizza la Soc. anonima per l'utilizzazione delle acque minerali di Sant'Andrea con sede a Parma, a porre in vendita l'acqua minerale alcalina S. Andrea, Fonte Ducale di Medesano, frazione Sant'Andrea. L'acqua verrà smerciata in bottiglie da due litri o da un litro chiuse con tappo a corona con etichette che avranno una lunghezza di cm. 26 ed una altezza di cm. 13 e saranno divise in tre riquadri di colore verdognolo.

Il riquadro mediano, lungo 15 cm. ed alto cm. 8 e 1/2, porterà superiormente in lettere color verdognolo la dicitura « Acqua minerale litiosa potassica leggermente solfurea » ed inferiormente la dicitura « Acqua minerale litioso-potassica leggermente solfurea » e la dicitura « batteriologicamente pura »; lateralmente, in colore azzurro, la dicitura « medicinale ».

Il riquadro mediano porterà, nel centro, un disegno allegorico in colore azzurro ed in lettere nere la seguente dicitura: Decongestionante, anticatarrale, Acqua alcalina, S. Andrea (Parma) Fonte Ducale; ipoglicemizzante, disintossicante; e la data e numero del presente decreto Ministeriale.

I riquadri laterali hanno una dimensione di cm. 8 per 4 ed hanno colorazione verdognola; quello di sinistra porta, sopra al riquadro, la dicitura « S. Andrea Bagni, Medesano (Parma) Bagni salsoiodici e solfurei » ed inferiormente « Tappi e bottiglie sterilizzati » e nel riquadro vengono riprodotti i dati dell'analisi chimica del 1939.

Il riquadro di destra è uguale per dimensioni e colore al sinistro e presenta, superiormente, la dicitura « Stazione idropinica - Acque alcaline, purgative, solfuree magnesiache ferruginose »; e sotto ripete la dicitura « Tappi e bottiglie sterilizzate », nel riquadro sono precisate le indicazioni terapeutiche e si fa accenno all'analisi batteriologica del 1939.

Qualsiasi altro tipo di etichetta, per essere adottata, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale.

(999)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.